



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE

Sede: Via E. de Amicis, 7 - 21011 Casorate Sempione - Tel. 0331/295052 - Fax 0331/295093 - P.I. 00341710127
web: <http://www.comune.casoratesempione.va.it/> - e-mail protocollo@comune.casoratesempione.va.it PEC casoratesempione@legalmail.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Determina n. 164 del 28/04/2021

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DANIELE SANTUCCI E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA DEL TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO GIP CON RICONOSCIMENTO DI UNA PROVVISORIALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASORATE SEMPIONE E DI ASSISTENZA DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO - INCARICO ALL'AVV. RICCARDO E. DI VIZIO - CIG. ZA631891D8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed i Regolamenti di Contabilità e Disciplina dei Contratti;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 28/05/2018, con cui l'Amministrazione comunale affidava, in relazione alla vertenza in oggetto, l'incarico di assistere il Comune di Casorate Sempione all'Avv. Riccardo Di Vizio, dello Studio Legale DVirus con sede in Cassino (FR), piazza G. Marconi n. 20;
- la conseguente determinazione di impegno spesa del Responsabile del settore Servizi Generali e Finanziari nr. 499 del 20/12/2018;

DATO ATTO CHE:

- Con sentenza ex art. 444cpp n. 982/2020 a seguito di giudizio abbreviato il Gup Dr. Guido Salvini ha condannato gli imputati in solido al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili nonché alla rifusione delle spese di giudizio;
- Per quanto attiene il Comune di Casorate Sempione, il Gup ha disposto una provvisoriale nella misura di €. 40.000,00 e quantificate le spese di giudizio in €. 5.646,79;
- In data 25/02/2021 uno degli imputati ha presentato appello;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla tutela degli interessi dell'Ente;

VISTI i preventivi di spesa presentati allo scopo dall'Avv. Riccardo E. Di Vizio, dello Studio Legale DVirus, con sede in Cassino, piazza G. Marconi n. 20:

- Esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Milano con riconoscimento di una provvisoriale immediatamente esecutiva: €. 3.226,36
- Assistenza nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano: €. 2.954,72

RITENUTO necessario procedere all'assunzione di adeguato impegno di spesa relativo agli incarichi sopra indicati;

DATO ATTO dell'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di figure professionali dotate della necessaria e specifica competenza e preparazione e della conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il soggetto idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012, con la quale il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica; a sostegno di ciò, il punto 2.2 della summenzionata sentenza sottolinea *"la differenza ontologica che connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'Ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzati sulla base dei bisogni dell'Ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto di d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica"*;

DATO ATTO che, nella specie si tratta di una singola prestazione di lavoro autonomo per un periodo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato per la quale, ai sensi della sentenza richiamata, non si rende necessaria l'indizione di gara;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 60 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2021/2023;
- la deliberazione n. 61 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2021/2023, ivi compresi i relativi allegati;

CONSTATATO che, con Decreto sindacale n. 1 del 04/01/2021, il Responsabile del Settore servizi generali e finanziari è stato confermato per l'intero anno solare 2018, e che allo stesso sono conferiti autonomi poteri di spesa per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

RAVVISATA come propria la competenza ad assumere l'atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento sull'Ordinamento di Uffici e Servizi, approvato, con le ultime modifiche, con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 21/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il Regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 21/09/2013, esecutivo ai sensi di legge, e, nello specifico, l'articolo 47;
- l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000, disciplinante gli atti di impegno di spesa;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, in base alle motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo complessivo e comprensivo di compensi, spese

generali, spese vive, cassa di appartenenza ed Iva, pari a € 6.181,08 in favore dell'Avv. Riccardo E. Di Vizio, dello Studio Legale DVirus, con sede in Cassino, piazza G. Marconi n. 20 per la tutela e l'assistenza dell'Ente nelle seguenti fasi del processo AIPA/MAZAL:

- Esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Milano con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva: €. 3.226,36
- Assistenza nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Milano: €. 2.954,72

DI IMPUTARE la suddetta somma alla missione 01, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 388, del Bilancio di previsione per l'anno 2021, esecutivo;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, al fine dell'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000.

DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e gli effetti, di cui al decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" che ha modificato e integrato il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "Decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRARI ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE CON IL QUALE
SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Roberta Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.